

Ambito Territoriale Ottimale “NA2”

ENTE D'AMBITO “Napoli 2”
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.
Legge Regionale n. 14/2016

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali

Art. 2 - Presupposti

Art. 3 - Tipologie di contratti e di attività

Art. 4 - Avvio del procedimento

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa

Art. 6 - Procedura comparativa

Art. 7 - Affidamento diretto

Art. 8 - Affidamento dell'incarico e relativa disciplina

Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 10 - Durata del contratto, rinnovo e proroga

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Art. 12 - Conflitto di interessi

Art. 13 - Obblighi di conservazione, comunicazione e pubblicazione

Art. 14 - Approvazione e pubblicità del presente Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni

ARTICOLO 1 Ambito di applicazione e regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le procedure comparative e il regime di pubblicità per il conferimento di incarichi individuali, a persone fisiche esterne all'EDA NA2 con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale, anche occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità alle prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", di seguito D. Lgs. 165/2001 o Codice).
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - agli incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di adempimenti obbligatori (quali quelli svolti dai Revisori dei conti e dai Collegi Sindacali);
 - agli affidamenti che ricadono nel campo applicativo del D. Lgs. 50/2016, ivi compresi i servizi di cui all'Allegato IX del Codice, tra i quali rientrano i servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice. Tali affidamenti sono disciplinati dal Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e procedura semplificata per la gestione delle spese minute, approvato dall'EDA NA2 con separata delibera [1].
3. Il presente Regolamento si applica anche agli affidamenti dei servizi legali esclusi dal campo applicativo del D. Lgs. 50/2016, così come puntualmente elencati all'art. 17, comma 1, lettera d) dello stesso D. Lgs. 50/2016, tenendo conto delle peculiarità di tali servizi in conformità alle specifiche Linee guida approvate dall'ANAC e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità dettati dall'art. 4 D. Lgs. 50/2016.
4. I conferimenti degli incarichi di cui al presente Regolamento sono soggetti ai principi dettati dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. 165/2001 [3], nonché agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15-bis D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 [4] (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", di seguito D. Lgs. 33/2013).

ARTICOLO 2 Presupposti

1. il conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. corrispondenza tra l'oggetto della prestazione e le esigenze di funzionalità dell'EDA NA2. In particolare, l'oggetto deve essere conforme a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. temporaneità e alta qualificazione della prestazione. Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica; c) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della prestazione.

ARTICOLO 3 Tipologie di contratti e di attività

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da considerarsi incarichi di consulenza o di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera (artt. 2222-2228 del codice civile) o d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 del codice civile), secondo le seguenti tipologie:
 - incarichi di studio finalizzati alla soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici, giuridico-amministrativi e similari;
 - incarichi di ricerca aventi ad oggetto attività assimilabili agli incarichi di studio ma basate sulla preventiva definizione di un programma da parte di EDA NA2;
 - incarichi di consulenza e di assistenza di alto contenuto tecnico/specialistico a supporto delle attività di EDA NA2;
 - incarichi di natura occasionale consistenti in una attività episodica e di breve durata, autonoma e senza vincolo di subordinazione.

ARTICOLO 4 Avvio del procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, l'EDA NA2 procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui al precedente articolo 1 mediante procedure comparative, pubblicizzate attraverso uno specifico avviso di selezione pubblicato sul proprio sito.
2. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, il Direttore Generale, sul presupposto della oggettiva impossibilità di svolgere la prestazione mediante l'utilizzo di risorse interne:
 - a. individua lo specifico fabbisogno e la professionalità richiesta;
 - b. verifica la compatibilità della spesa con le previsioni di competenza dell'anno di riferimento.

3. Una volta compiute le attività di cui al precedente comma 2, il Direttore Generale, con propria determina stabilisce:
 - a. l'oggetto della prestazione, da individuarsi in modo circostanziato;
 - b. la durata, il luogo e le modalità di esecuzione della prestazione;
 - c. i requisiti tecnici e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - d. il compenso massimo stabilito, rispetto al quale ciascun concorrente indicherà il compenso richiesto;
 - e. la tipologia contrattuale prescelta e le principali previsioni
 - f. le modalità selettive previste (soli titoli o titoli e colloquio), nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione con indicazione dei punteggi massimi;
 - g. il nominativo del soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del Procedimento (di seguito RUP) e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - h. il soggetto deputato alla valutazione delle domande di partecipazione;
 - i. il termine e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
 - j. ogni altra informazione o prescrizione ritenuta utile.
4. Gli elementi di cui al precedente comma 4 sono riportati nell'avviso di selezione di cui al precedente comma 1.
5. L'avviso resterà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni, riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza.

ARTICOLO 5 Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa

1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa:
 - a. la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione europea;
 - b. il godimento dei diritti civili e politici;
 - c. non avere riportato condanne penali, anche non definitive, ovvero l'applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale;
 - d. non essere destinatario di misure di prevenzione;
 - e. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - f. l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e delle situazioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190");
 - g. il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- h. per i professionisti iscritti a ordini o albi, non avere riportato sanzioni disciplinari;
 - i. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
 - j. l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con EDA NA2;
 - k. il possesso di comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da tale requisito in caso di stipulazione di contratti di consulenza e collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti a ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica e che svolgono attività altamente qualificate, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda. L'eventuale esclusione è comunicata agli interessati dopo la scadenza di tale termine.
 3. Qualora il candidato prescelto sia dipendente di una pubblica amministrazione il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001.

ARTICOLO 6 Procedura comparativa

1. Le modalità di espletamento della procedura comparativa possono essere individuate tra le seguenti:
 - a. avviso di selezione per soli titoli;
 - b. avviso di selezione per titoli e colloquio.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), la valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio, sulla base dei criteri stabiliti nella determina di cui al precedente articolo 4, comma 3, e riportati nell'avviso di cui al precedente articolo 4, comma 1.
3. In caso di incarichi aventi un valore pari o inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila), la valutazione delle domande verrà di norma effettuata dal Direttore Generale.
4. Qualora il Direttore Generale intenda affidare la valutazione delle domande a una commissione giudicatrice, la nomina dei componenti, nel numero indicato nella determina di cui al precedente articolo 4, comma 3, riportato nell'avviso di cui al precedente articolo 4, comma 1, deve avvenire in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.
5. Le domande di ammissione alla selezione, sottoscritte in calce dal candidato, devono essere redatte in carta semplice e recare in allegato copia di un documento di identità in corso di validità, il curriculum, l'offerta e l'ulteriore documentazione indicata nell'avviso di cui al precedente articolo 4, comma 1.
6. Ai fini della valutazione comparativa si terrà conto, in particolare:
 - a. della qualificazione professionale, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;

- b. delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e, in particolare, nell'ambito di enti privati in controllo pubblico;
 - c. di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività, laddove utile, e sul compenso stabilito nella determina di cui al precedente articolo 4, comma 3, e riportato nell'avviso di cui al precedente articolo 4, comma 1;
 - d. di ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività oggetto dell'incarico.
7. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle domande, e le relative attività sono verbalizzate.
8. L'esito della procedura verrà reso noto mediante pubblicazione nel sito dell'EDA NA2 e comunicazione personale al candidato prescelto.

ARTICOLO 7 Affidamento diretto

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento in via diretta costituisce una modalità del tutto eccezionale e può avvenire esclusivamente quando ricorra una delle seguenti situazioni:
- a. quando sia stata espletata senza esito positivo la procedura comparativa di cui al precedente articolo 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b. in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, a patto che l'urgenza non dipenda da cause imputabili a EDA NA2.

ARTICOLO 8 Affidamento dell'incarico e relativa disciplina

1. L'incarico viene conferito mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, sulla base dell'autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
2. L'incarico è conferito sotto la condizione della sussistenza e della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali richiesti, che verranno verificati a cura del soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del Procedimento (di seguito RUP). Nel contratto saranno comunque inserite specifiche clausole volte a prevedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti o qualora tali requisiti vengano meno, la risoluzione del contratto stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto stesso.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere:
- a. le generalità complete del contraente;
 - b. la dettagliata descrizione dell'oggetto della prestazione;
 - c. il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d. il luogo e le specifiche modalità di svolgimento della prestazione;

- e. l'ammontare del compenso, gli oneri previdenziali e gli eventuali rimborsi spese e le modalità di corresponsione;
- f. la definizione dei casi di risoluzione per inadempimento e la previsione delle relative penali;
- g. la clausola di presa visione e accettazione del Codice Etico e del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300), comprensivo della sezione recante "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza";
- h. il Foro competente in caso di controversie;
- i. le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 675/2016.

ARTICOLO 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Liquidatore verifica il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Fermo restando quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni di mezzi, qualora le prestazioni fornite non risultino conformi a quanto previsto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può chiedere il corretto adempimento, eventualmente indicando un termine, ovvero risolvere il contratto per inadempimento.

ARTICOLO 10 Durata del contratto, rinnovo e proroga

1. La durata del contratto è strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione.
2. Il contratto non può essere rinnovato e può essere prorogato una sola volta, quando EDA NA2 ravvisi un motivato interesse funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato stipulato e per ritardi non imputabili all'incaricato.

ARTICOLO 11 Responsabile del Procedimento

In mancanza di personale dipendente, il soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del Procedimento (di seguito RUP) per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento è individuato nel Direttore generale.

ARTICOLO 12 Conflitto di interessi

1. Il Responsabile del Procedimento RUP. è tenuto, in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, a darne immediata comunicazione scritta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione affinché valuti la sussistenza della situazione di conflitto di interessi e fornisca indicazioni in ordine alle modalità di comportamento da adottare.

2. Costituiscono situazioni tipiche di conflitto di interessi, in via esemplificativa e non esaustiva, l'adozione di decisioni o lo svolgimento/la partecipazione ad attività che possono coinvolgere interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, (incluse pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici) del soggetto coinvolto, del coniuge, di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, di conviventi, di persone con cui il soggetto coinvolto abbia rapporti di frequentazione abituale o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero che possano coinvolgere interessi di qualunque natura, anche non patrimoniali, di soggetti o organizzazioni (società, associazioni anche non riconosciute, comitati, ecc.) di cui il diretto interessato sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, amministratore, gerente, dirigente, procuratore o agente.

ARTICOLO 13 Obblighi di conservazione, comunicazione e Pubblicazione

Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono conservati a cura dell'EDA NA2. Gli esiti di tali procedure sono soggetti agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio sui contratti pubblici ANAC e pubblicati sul sito dell'EDA a cura del soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP.

ARTICOLO 14 Approvazione e pubblicità del presente - Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'EDA NA2 con Delibera in data 2020, con vigore dal 01. 2020, e verrà pubblicato sul sito dell'EDA NA2 a cura del Direttore Generale o da suo delegato.
2. Le successive modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Direttore Generale o suo delegato, che ne curerà la tempestiva pubblicazione sul sito di cui al precedente comma 1.

NOTE:

[1] Autorità Nazionale Anticorruzione Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

[2] Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) concernenti i contratti di lavoro;
- h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Art. 17-bis. (Altri appalti esclusi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[3] 5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

[4] Art. 15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (articolo introdotto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

- b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari;
 - d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.